CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Funzione Pubblica

Roma, 6 luglio 2026

Prot. n. 532026

Dott.ssa **Lina Di Domenico**
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa **Mariaisabella Gandini**
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *applicazione istituti contrattuali al personale neo stabilizzato*

Sono trascorsi pochi giorni dalla stabilizzazione del personale PNRR e stanno già emergendo alcune criticità che devono essere affrontate e chiarite con urgenza, sia per garantire il corretto funzionamento degli uffici sia per evitare disagi inutili al personale stabilizzato. Si tratta di lavoratori che, è bene ricordarlo, hanno prestato servizio negli uffici dell'amministrazione della giustizia, in larga parte nel medesimo ufficio giudiziario e molto spesso nello stesso settore, maturando esperienza e competenze sin dal loro ingresso, avvenuto a partire dal 2022.

Fra le questioni che necessitano di un chiarimento immediato rientrano, in particolare, la disciplina del periodo di prova, le modalità di fruizione delle ferie e dei permessi, nonché l'accesso al lavoro agile.

Il periodo di prova è regolato dall'articolo 12 del CCNL 2022 2024 il cui comma 2° prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, esso possa essere considerato assolto con il consenso dell'interessato. Tuttavia, al di là delle valutazioni di opportunità e delle disquisizioni giuridiche che possono accompagnare l'eventuale scelta di considerarlo assolto, la CISL ritiene necessario affrontare il tema nella sua dimensione sostanziale, individuando con chiarezza quali limiti e quali effetti il decorso del periodo di prova, della durata ordinaria di quattro mesi, comporti concretamente per il lavoratore e per l'organizzazione degli uffici. È emerso che in alcune circostanze, in diversi uffici, il superamento del periodo di prova viene considerato una condizione imprescindibile per accedere allo smart working. Questa impostazione non trova alcun fondamento normativo, benché talvolta si ritenga che il periodo di prova debba essere utilizzato per consentire al lavoratore di acquisire progressivamente competenze, capacità e autonomia operativa. Tale logica non può essere applicata al personale neo stabilizzato, che presta servizio negli uffici dell'amministrazione della

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

giustizia da anni, spesso nel medesimo settore e con piena autonomia professionale. Per questa ragione è necessario che l'amministrazione centrale fornisca indicazioni chiare, affinché tutti gli uffici comprendano che non esiste alcuna norma che vieti lo svolgimento del lavoro agile durante il periodo di prova. Ne consegue che il lavoro agile, qualora sia stato interrotto in occasione della stabilizzazione, deve essere ripristinato senza indugio, poiché non vi è alcun ostacolo giuridico o organizzativo che ne impedisca la prosecuzione. Il superamento del periodo di prova viene inoltre considerato una condizione imprescindibile per la valutazione delle istanze rivolte all'amministrazione centrale in materia di mobilità interna e di assegnazioni temporanee fondate su specifiche disposizioni normative, come la legge 104 per se stessi o per l'assistenza a un familiare, le misure a tutela della genitorialità previste dall'articolo 42 bis del Testo unico sulla maternità e altre norme che disciplinano situazioni meritevoli di particolare protezione. Anche in questo caso deve esserci un approccio coerente con la reale condizione del personale neo stabilizzato, che non può essere considerato nuovo nell'amministrazione della giustizia, avendo già maturato negli anni un'esperienza significativa e una piena integrazione nei processi organizzativi degli uffici. Per tali ragioni la CISL ritiene che le istanze presentate dal personale neo stabilizzato debbano essere valutate con le stesse modalità previste per il restante personale, e che, qualora ne ricorrano i presupposti, debbano essere accolte senza alcuna preclusione legata al periodo di prova.

Un ulteriore aspetto che necessita di un chiarimento riguarda la fruizione dei permessi per motivi personali e familiari e dei permessi per l'espletamento delle visite specialistiche, disciplinati rispettivamente dall'articolo 25 del CCNL 2019/2021 e dall'articolo 22 del CCNL 2022/2024. Nel primo semestre del 2026, coincidente con la scadenza al 30 giugno 2026 del contratto di lavoro PNRR, tali permessi sono stati riproporzionati in applicazione dell'articolo 55, lettere e) ed f), del CCNL 2016/2018. Con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, che decorre dal 1° luglio, la situazione cambia in modo significativo: per l'anno in corso, ossia fino al 31 dicembre 2026, i permessi devono essere riconosciuti per intero, senza alcun riproporzionamento. Ciò in quanto, sia nel primo anno di assunzione sia nell'anno di cessazione, la disciplina contrattuale prevede espressamente la loro integrale fruizione e non contempla alcuna riduzione proporzionale. Sul punto esistono riferimenti chiari e consolidati, tra cui il parere ARAN CFL88a e la direttiva della Direzione generale del personale del DOG del 28 febbraio 2019, che confermano quanto asserito. La CISL, anche in questo caso, invita l'amministrazione centrale a fornire indicazioni univoche e tempestive a tutte le articolazioni dell'amministrazione della giustizia, affinché la disciplina contrattuale sia applicata correttamente e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Un ulteriore aspetto che richiede un chiarimento riguarda l'istituto delle ferie disciplinato dall'articolo 21 del CCNL 2022/2024. La durata complessiva delle ferie per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione è pari a 26 giorni lavorativi per l'articolazione su cinque giorni e a 30 giorni lavorativi per l'articolazione su sei giorni. Dopo tre anni di servizio presso qualsiasi amministrazione pubblica, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti viene riconosciuto il numero di giorni di ferie previsto per il personale già in servizio, vale a dire 28 giorni per l'articolazione su cinque giorni e 32 giorni per quella su sei giorni. Ne consegue che gli uffici chiamati a gestire il personale neo stabilizzato devono ricostruire con precisione la storia lavorativa di ciascun dipendente, verificando se il triennio di servizio sia stato già maturato, includendo anche il periodo svolto con contratto a tempo determinato. Solo così è possibile stabilire correttamente se spettino 26 o 28 giorni, oppure 30 o 32 giorni. Una volta definito l'ammontare complessivo, resta ferma la necessità di riproporzionarlo al periodo effettivo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.

È opportuno informare l'amministrazione che questa valutazione è necessaria esclusivamente per il residuo dell'anno 2026. Come è noto, l'ipotesi di accordo per il CCNL 2025/2027, sottoscritta il 9

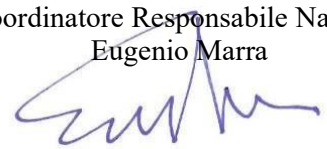
Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

giugno scorso, prevede che nei primi tre anni di servizio non vi sia alcuna riduzione dell'ammontare complessivo dei giorni di ferie per il personale assunto per la prima volta nella pubblica amministrazione. La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, una volta sottoscritto definitivamente il contratto collettivo.

Sempre in tema di ferie, si rende necessario adottare per il personale neo stabilizzato un approccio più flessibile, tenendo conto del numero estremamente ridotto di giorni maturati in questo periodo estivo e, in particolare, nel mese di agosto. Si tratta di un periodo in cui le attività degli uffici giudiziari sono sostanzialmente ferme e in cui, anche per ragioni organizzative, risulta preferibile concentrare la fruizione delle ferie, così da evitare assenze distribuite nei mesi successivi che potrebbero incidere sul regolare andamento dei servizi. In questa prospettiva, la CISL ritiene che una gestione più elastica delle ferie nel mese di agosto possa agevolare sia il personale sia gli uffici, consentendo una programmazione più ordinata e prevenendo criticità operative nel resto dell'anno.

Confidando nella massima attenzione che l'Amministrazione è chiamata a riporre su quanto sopra evidenziato, in attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra



Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

applicazione istituti contrattuali al personale neo stabilizzato

Da **Posta Certificata Legalmail** <posta-certificata@legalmail.it>
A **coordinamentogiustizia.cisl@pec.it** <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>
Data lunedì 6 luglio 2026 - 20:19

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2026 alle ore 20:19:17 (+0200) il messaggio "applicazione istituti contrattuali al personale neo stabilizzato" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a "dgrisorse.dog@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: jpec1329.20260706201915.60600.405.1.1@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "applicazione istituti contrattuali al personale neo stabilizzato" sent by "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it", on 06/07/2026 at 20:19:17 (+0200) and addressed to "dgrisorse.dog@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: jpec1329.20260706201915.60600.405.1.1@pec.aruba.it

postacert.eml
daticert.xml
smime.p7s